

Sono pervenute delle richieste di Schiarimento da parte di alcune Amministrazioni relativamente all'immediata applicabilità della nuova disciplina sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 55 bis e ter del D.lgs. n. 165 del 2001, introdotti dall'art. 69 del D.lgs. n. 150 del 2009, hanno posto problemi di prima applicazione con riferimento ai procedimenti disciplinari già avviati e a quelle situazioni disciplinarmente rilevanti di cui l'Amministrazione abbia già avuto notizia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Si ritiene opportuno fornire delle prime indicazioni al fine di contribuire all'uniforme applicazione della legge da parte delle Amministrazioni pubbliche, ferma restando la riserva di successivi approfondimenti in relazione alle cospicue novità introdotte con la riforma.

In mancanza di una specifica disposizione transitoria, la questione dell'applicabilità dei menzionati artt. 55 bis e ter alle fattispecie disciplinari pendenti va risolta facendo riferimento ai principi generali. Soccorre in questo caso il principio generalissimo di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale, in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l'avvenire.

L'applicazione alla materia in esame di questo principio deve tener conto della circostanza che il presupposto per l'avvio del procedimento disciplinare è l'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura ovvero dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Infatti, dal momento di tale acquisizione decorrono i termini per

FUNZIONE PUBBLICA

Procedimenti disciplinari: indicazioni sull'applicazione delle nuove norme

Anche rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha diramato la circolare n. 9 del 27 novembre 2009, che pubblichiamo integralmente, per chiarire taluni problemi concernenti le disposizioni relative ai procedimenti disciplinari e ai rapporti che gli stessi presentano rispetto al procedimen-

to penale. La nuova disciplina concernente i procedimenti disciplinari si applica se l'azione disciplinare è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009. Nel caso contrario ovvero se l'azione disciplinare si è determinata prima dell'entrata in vi-

gore del citato decreto 150 si continuano ad applicare le precedenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.

La sanzione per il dipendente può essere patteggiata sempre che le sanzioni previste non siano di minore entità a quelle stabilite dalla normativa.

la contestazione dell'addebito all'incolpato, che la nuova norma fissa in 20 giorni per le infrazioni di minor gravità (art. 55 bis comma 2) e 40 giorni per quelle di maggior gravità (art. 55 bis comma 4). Inoltre, per un'esigenza di accelerazione della procedura, nel caso in cui la competenza spetti all'ufficio disciplinare, è dalla data di acquisizione della prima notizia dell'infrazione che, in base alla nuova norma, decorre il termine per la conclusione del procedimento, termine pari a 60 giorni nel caso di infrazioni di minor gravità (art. 55 bis comma 2) e 120 giorni per quelle di maggior gravità (art. 55 bis comma 4). Dunque il procedimento nella sua unitarietà si snoda a partire dall'acquisizione della notizia.

Da queste premesse deriva che la

nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009).

In sintesi, si possono distinguere le seguenti situazioni:

1. gli organi titolari dell'azione disciplinare vengono a conoscenza dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009;

2. gli organi titolari dell'azione disciplinare sono venuti a conoscenza dell'infrazione prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009.

La prima ipotesi ricorre quando il responsabile della struttura o l'ufficio competente per i procedimenti disci-

plinari acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009. Gli elementi rilevanti della fattispecie si manifestano durante la vigenza delle nuove norme e, pertanto, è chiaro che per gli aspetti procedurali si applicano interamente i nuovi artt. 55 bis e ter del D.lgs. n. 165 del 2001.

Nel secondo caso, il responsabile della struttura o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari hanno acquisito la notizia dell'infrazione prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009. In questa ipotesi, a prescindere dalla circostanza che il responsabile della struttura fosse o meno competente a promuovere l'azione disciplinare in base al precedente regime, il presupposto rilevante per l'avvio del procedimento si è verificato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009. Quindi, per quanto riguarda la disciplina procedurale continuerà a farsi applicazione delle precedenti fonti di legge e di contratto collettivo. Ciò vale sia per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia per i rapporti tra questo ed il procedimento penale.

Si segnala che l'applicazione a tali situazioni del regime precedente a tali situazioni comporta, ove ne sussistano i presupposti, anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento previsto dall'originario art. 55, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001. Tale disposizione, come noto, prevede che con il consenso del dipendente la sanzione applicabile possa essere ridotta, ma in tal caso non è suscettibile di impugnazione. Questa particolare facoltà non può essere più esercitata per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009, posto che nel nuovo regime la

A PAGINA 4

INPDAP

Assoggettamento all'Irpef per titolari di più pensioni

Applicazione dell'art. 8 del D.lgs n. 314 del 3-9-1997

Com'è noto, in caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad Irpef, erogati dallo stesso o da Enti diversi, la disposizione di cui all'oggetto ha disciplinato le modalità di applicazione della relativa ritenuta fiscale.

Nel richiamare le disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 57 del 22 dicembre 2003, in materia di tassazione Irpef sulle pensioni per i titolari di più trattamenti (cfr. circolare Inp-

dap n. 13 del 27/2/2004), si informa che l'Inps, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel mese di dicembre 2009, si darà corso, con procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali Inpdap.

A tale proposito si precisa che le informa-

zioni, segnalate dall'Inps quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, prese in considerazione al fine di determinare l'aliquota proporzionale da applicare ai trattamenti pen-

a pagina 2

A PAGINA 2

Nuovo modello contrattuale predisposto con Brunetta Piano di calendarizzazione per gli adempimenti

INPS

Pagamento prestazioni a sostegno del reddito: accentramento

Riguarda indennità di disoccupazione e assegni familiari

Nell'ambito del processo di riforma dei sistemi di pagamento e delle riscossioni, volto a conseguire maggiori efficienze produttive, a partire dal 9 dicembre, si è avviato

l'accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Tale accentramento attivato progressivamente inizialmente ha interessato, a decorrere dalla suddetta data, l'erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, delle indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari ai lavoratori domestici. Successivamente, comunque non oltre la fine di gennaio 2010, saranno rila-

sciate le procedure di accentramento dei pagamenti delle altre tipologie di prestazioni di cui all'oggetto, precedute da comunicazioni mediante appositi messaggi Hermes.

Giova precisare che l'accentramento del pagamento riguarda esclusivamente le prestazioni a favore degli assicurati, mentre il pagamento di ritenute sindacali e di eventuali altre somme da riversare a terzi, per il momento, continua ad es-

a pagina 3

INPDAP

Assoggettamento all'Irpef per titolari di più pensioni



zionistici dal 1° gennaio 2009, sono esclusivamente gli imponibili relativi alle pensioni erogate da altri Istituti previdenziali e le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir.

Diversamente le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir sono state prese dalle informazioni esistenti nell'applicativo Detra 09, in considerazione delle novità legislative in materia di riconoscimento delle relative detrazioni che impongono ai pensionati di presentare annualmente al sostituto d'imposta la relativa dichiarazione.

Ciò premesso, per i trattamenti pensionistici suindicati verranno conservati in banca-dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti tenendo distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e territoriali Inpdap da quelli erogati dall'Inps o da altri Enti.

Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine aggiornata l'aliquota media presente in banca-dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario.

Alla luce di quanto sopra, la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a regolarizzare i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare la rata continuativa di pensione a decorrere dal corrente mese di dicembre.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 30 novembre 2009, le differenze tra l'Irpef già trat-

tenute sulla pensione e quella ricalcolata in virtù del più volte citato art. 8 del D.lgs. n. 314/1997, saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale.

I risultati delle operazioni compiute dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi saranno resi disponibili nella sezione prospetto erogazione pensioni - esiti da rata in tre tabulati; nei primi due saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita dall'Inpdap e una o più pensioni erogate

da altri Enti, distinti rispettivamente in Cassa Stato e Casse pensioni gestite dagli ex Iipp, mentre nel terzo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell'Inpdap e una o più trattamenti pensionistici gestiti da altri Enti.

Negli elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dall'Inps.

Verranno inoltre indicati il codice

dell'Ente erogatore, il numero di iscrizione e l'imponibile dell'altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.

Inoltre, nel caso in cui, come già avvenuto per gli anni precedenti, dovessero essere riscontrate, a carico di alcuni pensionati, eventuali anomalie nei pagamenti derivanti da cumuli non sussistenti in seguito ad errate informazioni fornite dal Casellario centrale dei pensionati, le Sedi provinciali e territoriali Inpdap dovranno provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità contenute nella informativa n. 2192/M del 2/12/1999.

Le Sedi provinciali e territoriali Inpdap avranno cura di segnalare le situazioni di cumulo non sussistenti comunque accertate, dalle quali sia derivata una erronea tassazione dei trattamenti erogati da altri Enti, al fine di consentirne la immediata regolarizzazione presso il Casellario centrale dei pensionati, aprendo uno specifico ticket al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenzaenti@inpdap.gov.it specificando, nell'oggetto della e-mail, la seguente locuzione "regolarizzazioni posizioni al casellario centrale dei pensionati".

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.

NUOVO MODELLO CONTRATTUALE

Incontro Funzione Pubblica con Sindacati che hanno aderito

Stilato un Piano di calendarizzazione ma confermata la mobilitazione delle categorie aderenti alla Confsal

La Confsal, insieme ad altri sindacati di settore sta affrontando con il Ministro Brunetta le questioni riguardanti il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2010/2012, con particolare riferimento all'attuazione della "Riforma Brunetta" e all'applicazione dell'Intesa del 30 aprile 2009 sul "nuovo modello contrattuale". Il Ministro ha predisposto un Piano di calendarizzazione di tutti gli adempimenti al fine di creare le condizioni per l'apertura dei negoziati all'Aran e ha confermato l'impegno del Governo, già presente nel disegno di Legge Finanziaria 2010 in corso di approvazione in Parlamento, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per i rinnovi contrattuali. L'accordo con il Ministro sarà rappresentato in occasione delle assemblee dei lavoratori pubblici organizzate dalle Federazioni sindacali di categoria aderenti alla Confsal, già programmate nell'ambito della mobilitazione, che al momento viene confermata.

Per la stipulazione dei nuovi contratti collettivi, occorrono alcuni adempimenti propedeutici, richiesti dal D.lgs. n. 150 del 2009, entrato in vigore il 16 novembre 2009:

- Il disegno di legge per la Finanziaria 2010, "nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione", prevede lo stanziamento delle sole risorse per l'indennità di vacanza contrattuale: 350 milioni di euro nel 2010, 571 nel 2011 e 892 nel 2012 per il Settore Stato (centrale);

- inoltre, sempre nella Finanziaria, c'è l'impegno del Governo, una volta esaurite le fasi di cui sopra, a individuare e stanziare le ulteriori risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti 2010-2012, secondo il nuovo modello contrattuale;

- la formalizzazione dei nuovi comitati

di settore che dovranno rendere all'Aran, tramite apposito atto di indirizzo-quadro, le indicazioni ai fini della stipulazione dell'accordo-quadro per la definizione dei nuovi comparti e aree di contrattazione che il decreto fissa rispettivamente nel numero di quattro;

- i comitati di settore sono ridotti dalla legge a tre: uno nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di contrattazione, le competenze per le Regioni, i relativi Enti dipendenti, e le Amministrazioni del servizio sanitario nazionale; uno nell'ambito dell'Anici, dell'Upi e dell'Unioncamere che esercita, per un altro dei comparti, le competenze per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di commercio e dei Segretari comunali e provinciali; un terzo costituito dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, "sentite" le istanze rappresentative prima espressione degli autonomi comitati di settore (per il sistema scolastico il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; per le Agenzie fiscali, i Direttori delle Agenzie fiscali; per le Università, la Crui; per gli Enti di ricerca e gli Enti pubblici non economici, le istanze rappresentative rispettivamente promosse dai Presidenti degli stessi; per il Cnel il suo Presidente);

- riorganizzazione dell'Aran secondo le previsioni del Decreto legislativo 150 del 2009. Ricostituzione del Collegio di indirizzo e di controllo;

- la stipulazione con le organizzazioni sindacali degli accordi-quadro sui comparti e sulle aree di contrattazione collettiva, che il nuovo decreto fissa rispettivamente nel numero di quattro. L'accordo-quadro, quindi, avrà il compito di definire quali Amministrazioni rientrino nei singoli comparti ed aree di contrattazione, "ricompattando" i precedenti 12 comparti e le 8 aree di contrattazione collettiva, cui

vanno aggiunte le cosiddette Amministrazioni "monocomparto" che stipulavano autonomi contratti (ex.art.70, comma 4, del D.lgs.n. 165 del 2001, vecchio testo: si tratta di Enac, Cnipa, Cnel, Asi ed Unioncamere) e che la legge riconduce analogamente ai quattro comparti ed aree;

- la predisposizione ed emanazione degli atti di indirizzo all'Aran per ognuno dei nuovi comparti ed aree da parte degli stessi comitati di settore costituiti secondo la legge al fine di provvedere all'apertura dei negoziati relativi al triennio 2010-2012. A tale fase potrà essere data attuazione solo successivamente all'entrata in vigore dei predetti CCNQ.

Nuovo modello contrattuale in vigore dal 2010-2012

L'intesa applicativa al pubblico impiego dell'accordo-quadro del 22 gennaio 2009 prevede:

- due livelli contrattuali: il contratto nazionale e quello decentrato di amministrazione o, in alternativa, territoriale;
- il collegamento tra la crescita retributiva degli stipendi dei dipendenti pubblici e la previsione dell'indice IPCA al netto dei beni energetici importati;
- una sessione di concertazione tra Governo e Sindacati nella quale valutare gli aumenti retributivi nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;
- il ruolo fondamentale della valutazione, della trasparenza e della premialità del merito di Amministrazioni, dirigenti e dipendenti della contrattazione integrativa.

L'accordo del nuovo modello contrattuale è stato firmato dal Governo e dalle organizzazioni sindacali e si applica alle sole Amministrazioni centrali. Il Governo ha sollecitato le Regioni e gli Enti locali per la firma del nuovo modello al fine di estendere a tutte le Amministrazioni pubbliche l'accordo.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

• **Entro il 15 gennaio 2010** - atto di indirizzo-quadro per la definizione dei nuovi comparti e aree di contrattazione che il Decreto 150/2009 fissa rispettivamente nel numero di quattro.

• **Entro febbraio 2010** - stipulazione con le organizzazioni sindacali degli Accordi-quadro sui comparti e sulle aree di contrattazione collettiva.

• **Da marzo 2010** presentazione da parte delle organizzazioni sindacali delle piattaforme per i rinnovi contrattuali 2010-2012.

• **Aprile 2010** - La predisposizione ed emanazione degli atti di indirizzo all'Aran per ognuno dei nuovi comparti ed aree da parte degli stessi comitati di settore costituiti secondo la legge al fine di provvedere all'apertura dei negoziati relativi al triennio 2010-2012.

A seguito degli accordi intervenuti in Conferenza Stato - Regioni del 12.02.2009 ed i successivi accordi dell'aprile 2009 tra il Governo e le singole Regioni, il nuovo sistema degli ammortizzatori in deroga ha previsto una compartecipazione delle Regioni nella misura del 30% del sostegno al reddito; il restante 70%, invece, grava sul Fondo nazionale che fa fronte anche alla copertura figurativa delle prestazioni in esame.

Come, peraltro, noto in attuazione di detti accordi, l'Istituto ha stipulato apposite convenzioni con le singole Regioni, per definire le modalità attuative, le attività gestionali connesse ed i relativi flussi informativi, con l'obiettivo di assicurare la regolare prestazione ai lavoratori interessati, nei limiti delle quote di finanziamento a carico rispettivamente del Fondo nazionale e delle risorse di pertinenza delle Regioni.

Tuttavia l'Istituto, consapevole della preminente e prioritaria funzione sociale di tutta l'operazione e dell'esigenza di assicurare comunque la prestazione ai lavoratori di aziende in crisi, nelle more dell'adozione dei provvedimenti che rendono disponibili le somme stanziolate, ha avanzato al Ministero del Lavoro una proposta predisposta

sulla base di un parere espresso al riguardo dall'Avvocatura centrale dell'Istituto.

In particolare si è proposto di procedere comunque alla erogazione delle prestazioni in oggetto sino a quando i Ministeri vigilanti non ritengano di doverne disporre la sospensione nell'ambito di una o più Regioni in relazione alla situazione finanziaria che si dovesse riscontrare per ogni singola Regione, in considerazione del monitoraggio dei flussi finanziari che l'Istituto è tenuto puntualmente ad effettuare anche sul cofinanziamento del 30% concordato fra Stato e Regioni, nonché delle risorse stanziolate dal Governo.

Al fine di consentire ai citati Ministeri i riscontri in argomento l'Istituto invierà settimanalmente i dati dei flussi finanziari relativi al pagato, autorizzato e preventivato per le domande di Cig e Mobilità in deroga di rispettiva competenza.

La Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero medesimo ha condiviso la proposta e quindi ha autorizzato l'Istituto ad erogare "l'intero sostegno al reddito nella sua completezza ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga", con l'esclusivo limite delle risorse nazionali

INPS Pagamenti e monitoraggio Cig e mobilità in deroga



stanziolate.

Pertanto, le Sedi territoriali dell'Istituto sono autorizzate ad erogare le prestazioni in oggetto - in presenza di tutti gli altri requisiti previsti - sino a formale avviso di sospensione, per singole aree regionali, comunicato dalla scrivente Direzione generale su precise disposizioni ministeriali.

Ciò premesso si forniscono le ulteriori indicazioni operative.

Interventi per la velocizzazione della liquidazione delle prestazioni: solleciti alla trasmissione dei modelli SR41

Dalle rilevazioni sull'andamento delle do-

mande di Cig in deroga possono rilevarsi dei ritardi negli invii dei modelli SR41 da parte delle aziende anche in relazione al periodo necessario alle Regioni per definire le relative autorizzazioni.

In questo quadro al fine di rendere minimo il tempo di attesa dei lavoratori beneficiari delle suddette prestazioni si rende necessaria da parte delle sedi territoriali una decisa attività di impulso e sollecitazione all'invio dei modelli SR41 dei lavoratori destinatari di tali benefici, a cura delle aziende interessate da tali interventi, anche in assenza

delle previste autorizzazioni regionali, alle quali si dovrà comunque far riferimento per la relativa erogazione del beneficio.

Pertanto dovrà essere svolta a cura dei referenti regionali e sotto la precisa responsabilità dei Direttori regionali, una assidua attività stimolo alla comunicazione dei modelli SR41 da parte delle aziende, nonché una puntuale conoscenza sullo stato dei processi di autorizzazione dei provvedimenti giacenti presso i rispettivi Assessorati regionali.

Pertanto, i responsabili di tutte le Strutture interessate, sulla base di elenchi che saranno loro inviati dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, solleciteranno le Aziende o i loro intermediari a trasmettere i modelli SR41 indipendentemente dall'emissione del provvedimento regionale di autorizzazione.

I Mod. SR41 dovranno riguardare i lavoratori che saranno posti in cassa integrazione sulla base della richiesta alla Regione, oppure i lavoratori dei reparti che, a seconda delle esigenze aziendali, saranno alternati nella produzione. Dovranno altresì riguardare i lavoratori sospesi dal lavoro per i quali solo successivamente, come spesso accade, sia attivata la procedura di

Cig in deroga. In questi casi non figureranno gli estremi della domanda di Cig in deroga e pertanto sarà compito della Struttura sollecitare l'azienda ad attivare tempestivamente la richiesta alla Regione.

A seguito dell'acquisizione del Mod. SR41 dovrà seguire un'attività preparatoria della liquidazione da portare a compimento dopo la ricezione del Decreto regionale.

Inoltre, tenuto conto che il soggetto debitore per la quota pari al 30% rimane sempre la Regione, si confermano le istruzioni previste dal messaggio n. 015280 del 03/07/2009 sia in ordine alle modalità di imputazione contabile delle prestazioni in questione (rilevazione distinta del 70% e del 30%) e del credito nei confronti della Regione, sia in ordine al trasferimento del credito stesso alla Direzione provinciale Inps competente per la tenuta dei rapporti finanziari con la Regione medesima.

Si invitano infine i Referenti regionali a segnalare all'indirizzo mail anna.oliva@inps.it della competente Direzione centrale, le iniziative adottate dai Direttori delle strutture competenti per pervenire alla tempestiva soluzione delle criticità portate all'attenzione dagli organi di stampa.

► sere effettuato dalle singole sedi.

Restano fermi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni circa il controllo della correttezza della liquidazione delle prestazioni da parte del responsabile dell'unità di processo attraverso l'apposizione della propria firma sulla documentazione prodotta dalla procedura amministrativa. Il nuovo processo prevede, dopo l'elaborazione da parte delle sedi dei dati necessari all'emissione dei pagamenti, l'automatismo completo delle attività contabili e il pagamento delle prestazioni esclusivamente da parte della Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali a valere sulla propria contabilità speciale.

In particolare, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, sulla base delle informazioni prodotte in automatico dalle procedure conferenti, predisponde quotidianamente due lotti previa effettuazione dei dovuti controlli formali e di quadratura. Con una funzione centrale vengono altresì registrate sulla contabilità delle sedi interessate le scritture in partita doppia predisposte dalle suddette procedure per l'assunzione del debito verso i bene-

INPS Pagamento prestazioni a sostegno del reddito: accentramento

TRISTIA

È morto, a soli, 53 anni, Lucio De Vincenzis. Era Segretario provinciale del sindacato Confsal-Fials (Sanità) e gli amici e i colleghi della Confsal lo ricordano con affetto per la sua militanza attiva e appassionata. Lucio era molto conosciuto e stimato ad Avellino, perché, in passato, aveva collaborato con numerose testate giornalistiche ed era stato corrispondente del Mattino.

Da alcuni anni si era dedicato completa-

mente all'attività sindacale e rappresentava un sicuro punto di riferimento per i lavoratori della Sanità. Non a caso si era impegnato, nell'ultimo periodo, per evitare lo smantellamento delle strutture ospedaliere di Ariano Irpino e di S. Angelo dei Lombardi.

Era al fianco dei suoi iscritti con dedizione ed umiltà, nonostante il suo fosse stato un passato da intellettuale. Già molto giovane, infatti, aveva pubblicato

due romanzi: "Anime graffiate" e "Bagliori di fuoco". Il primo gli procurò anche un importante premio letterario.

Tutto il mondo sindacale e giornalistico ha espresso il suo cordoglio.

Anche noi esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la famiglia, alla quale siamo vicini con partecipazione ed affetto.

Enzo Silvestri
Segretario Confsal
Avellino

ficiari e per la rilevazione di eventuali ritenute. Completata la preparazione dei lotti, la Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali emette i due corrispondenti ordinativi di pagamento, mod. Ip6 Uni/5, che prevede a inviare alla Banca d'Italia.

Tali ordinativi vengono automaticamente preacquisiti con imputazione, nella contabilità della Direzione Generale, al conto di interferenza di nuova istituzione Gpa 55/170.

Detto conto è movimentabile soltanto con procedura automatizzata. Contestualmente viene effettuata, sempre con scrittura automatizzata e sulla contabilità di ciascuna sede interessata, l'imputazione in Dare dei conti di debito per prestazioni verso i beneficiari (Ptr 10/024, Ptr 10/026, ecc.) e in Avere del conto Gpa 55/170, ai fini della chiusura degli stessi conti di debito. Vengono inoltre mediate manuale fornite in dettaglio le diverse fasi elaborative previste dalla nuova procedura nonché alcune funzioni di utilità.

Si fa riserva di successive istruzioni per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione di eventuali riaccrediti di somme non andate a buon fine.



SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale
Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale

Direttore **MARCO PAOLO NIGI**
Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**
Comitato di redazione:
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli
Direzione: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
Centralino 06/553421 - Fax 06/55342150
e-mail: redazione@confsal.it
Amministrazione:
Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma
Sito internet www.confsal.it

Gestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Società Cultura Lavoro
Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
iscritta al R.O.C. al n. 9453

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
Stampa: Nuova A.G.E. S.r.l. - Via Montieni, 1/C - 00148 Roma

L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.



Associato all'Unione
Stampa
Periodica
Italiana

▶ relativa disciplina non è più richiamata. Il comma 3 dell'art. 55 novellato stabilisce invece che i contratti collettivi possano disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. Un aspetto sostanziale importante nell'ambito di tale nuovo istituto è il fatto che, in base alla legge, la sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede. Nonostante la nuova conciliazione presenti caratteristiche diverse rispetto al patteggiamento, poiché l'una si colloca nella fase precedente l'irrogazione della sanzione mentre l'altro si svolge nella fase successiva in cui la sanzione è stata già irrogata, in questo momento storico di transizione (in cui si continua ad applicare anche il regime superato dalla nuova legge), si ritiene utile richiamare l'attenzione sul principio innovativo dell'immutabilità. Sarebbe infatti opportuno che le Amministrazioni, ove facessero ricorso al patteggiamento, ispirassero la propria condotta al principio, introdotto dalla nuova normativa, che richiede il mantenimento della medesima tipologia di sanzione.

Naturalmente, per quanto riguarda la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far riferi-

FUNZIONE PUBBLICA

Procedimenti disciplinari: forniti i primi chiarimenti




mento alla normativa contrattuale e legislativa previgente pur se per gli aspetti procedurali, come sopra precisato, dovrà applicare il nuovo regime.

Per quanto riguarda il regime delle impugnazioni, occorre tener conto di alcune espresse previsioni normative. In particolare, l'art. 73, comma 1, del D.lgs. n. 150 del 2009 esclude espressamente la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. Tale disposizione prevede contestualmente che "i procedimenti di impugnazione

di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data". In tal caso è stata compiuta una precisa scelta del legislatore nel senso della non ulteriore applicabilità del regime precedente, con l'unica deroga relativa ai procedimenti già avviati che debbono essere portati a conclusione celermente. Pertanto, anche nel caso in cui - per le ipotesi sopra indicate -

si dovesse continuare ad applicare il precedente regime del procedimento disciplinare, le sanzioni non potranno comunque essere più impugnate di fronte ai collegi di disciplina (organismi che, peraltro, già avrebbero dovuto cessare con la tornata contrattuale 1998/2001, come previsto dall'art. 72, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, ma che di fatto hanno continuato la loro attività in alcune Amministrazioni).

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per la possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari di fronte all'arbitro unico, secondo la disciplina contenuta nel Ccnq del 23 gennaio 2001 (prorogato con Ccnq del 24 luglio 2003), benché esso non venga espressamente menzionato nelle disposizioni normative. La motivazione risiede nel fatto che il novellato art. 55, comma 3 primo periodo, prevede che "la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari". Si tratta di una norma imperativa, come stabilisce il precedente comma 1 che preclude, per l'avvenire, anche l'applicazione di clausole contenute in contratti collettivi già vigenti, in conseguenza del meccanismo della sostituzione automatica di clausole nulle introdotto dal medesimo comma 1 mediante il rinvio agli artt. 1339 e 1419, comma 2, ce. Pertanto, salva la possibilità di portare a conclusione i procedimenti di impugnazione già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2009 (nel caso dei collegi arbitrali entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legislativo a pena di nullità), da tale momento deve ritenersi preclusa l'impugnabilità delle sanzioni disciplinari sia ai collegi arbitrali di cui all'abrogato art. 55 sia all'arbitro unico di cui al Ccnq del 23 gennaio 2001.



Curiamo il tuo interesse.

Finanziamo dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati.

www.eurocqs.it

Eurocqs S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori nel settore dei finanziamenti a lavoratori dipendenti, rimborsati tramite la formula della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento, arrivando a creare una rete di vendita operante su tutto il territorio nazionale.

• Cessione Del Quinto

• Rata cedibile fino ad 1/5 dello stipendio • Rate trattenute in busta paga • Tasso fisso.

• Prestito Con Delega

• È cumulabile con la cessione in corso • Rata cedibile fino ad 1/5 dello stipendio • Tasso fisso.

• **Prestiti Personali** è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente bancario.

• **Mutui** per ogni esigenza: acquisto, ristrutturazione, liquidità, tasso fisso, tasso variabile e rata fissa.

Agenzie e Filiali

Bari, Firenze,
Lecce, Messina,
Milano, Napoli,
Padova, Palermo,
Pescara, Pomezia,
Ragusa, Roma,
Salerno, Sassari,
Siracusa, Taranto,
Trapani.

Punti Operativi

Arezzo, Cagliari,
Torino, Trieste.



Eurocqs SpA
DIREZIONE GENERALE ROMA

Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - Roma - Tel. 06 55381111

Consulenza telefonica gratuita dal
lunedì al venerdì ore 9.00/18.00

Numero Verde
800-754445

in convenzione:

confsal